

REGIONE DELLA PUGLIA

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

ADUNANZA DEL 25 Novembre 1987

N. 678 Reg. deliberazioni

OGGETTO: Riesame legge regionale "Modifica del testo unificato delle leggi regionali n. 31 del 5.11.82 e n. 33 del 19.11.82"

L'anno millenovecento ottantasette il giorno venticinque del mese di novembre alle ore 10,00, in Bari, nella Sala delle adunanze del Consiglio Regionale in seduta pubblica si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del Sig. prof. Nicola Di Cagno

Vice Presidenti i sigg. dott. Mario Annese

Consiglieri Segretari i sigg. avv. Giorgio Bortone - dott. Vito Mariella

e con l'assistenza:

- del Coordinatore del Settore della Segreteria del Consiglio dott. Renato Guaccero

- del Responsabile dell'Ufficio Aula e Resocontazione Silvana Vernola

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti
1) ABBATI Giuseppe	m'	
2) AFFATATO Giuseppe	u	
3) ANNESE Mario	m'	
4) APRILE Leonardo	-	
5) ARMENISE Nicola	-	
6) AUGELLI Raffaele	u	
7) BELLOMO Michele	u	
8) BIANCO Stefano	u	
9) BORGIA Franco	-	
10) BORTONE Giorgio	-	
11) BRUNO Antonio		m'
12) CAPOZZA Emanuele	u	
13) CAVALLO Antonio	u	
14) COLASANTO Giuseppe	-	
15) CONVERTINO Cosimo		h
16) CROCCO Antonio	u	
17) DI CAGNO Nicola	u	
18) DI GIOIA Pasquale	-	
19) DI GIUSEPPE Cosimo	u	
20) DI RODI Nicola	u	
21) FAZIO Lorenzo	u	
22) FESTINANTE Luigi	u	
23) FITTO Salvatore		h
24) FORTUNATO Loris	u	
25) GODELLI Silvia	u	

	Presenti	Assenti
26) IAFRATE Zenone	m'	
27) LIA Cesare	u	
28) LIUZZI Francesco	u	
29) MANSUETO Nicola	u	
30) MARIELLA Vito	u	
31) MARINELLI Fernando	u	
32) MARROCCOLI Tommaso		m'
33) MARTELLOTTA Giuseppe	u	
34) MARZO Corradino	u	
35) MASSAFRA Isabella	u	
36) MASTRANGELO Giovanni	u	
37) MONFREDI Angelo	u	
38) OCCHIOFINO Nicola		h
39) PAOLUCCI Roberto	u	
40) PICCIGALLO Benito	u	
41) PIZZICOLI Michele	u	
42) PUGLIESE Girolamo	u	
43) RIZZO Marcello	u	
44) ROSSI Angelo	u	
45) SAPONARO Francesco	u	
46) SIMONE Mauro	u	
47) STRAZZERI Marcello	u	
48) TARRICONE Luigi	u	
49) TEDESCO Alberto	u	
50) ZINGRILLO Giuseppe		u

A relazione del Sig. Presidente, il quale informa l'Assemblea che ottavo argomento in discussione è il riesame della legge regionale "Modifica del testo unificato delle leggi regionali n. 31 del 5.11.82 e n. 33 del 19.11.82".

Dà la parola al relatore, Cons. Di Gioia, Presidente della II Commissione consigliare permanente.

- OMISSIS -

Segue la discussione generale.

- OMISSIS -

Il Presidente informa l'Assemblea che si deve procedere alla votazione della legge articolo per articolo. Ne dà lettura.

- OMISSIS -

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente informa l'Assemblea che si deve procedere all'approvazione della legge nel suo complesso.

IL CONSIGLIO REGIONALE

- Udita e fatta propria la relazione alla legge;
- Preso atto della discussione generale;
- Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli;
- A unanimità di voti, espressi e accertati per alzata di mano,

D E L I B E R A

di approvare, così come approva, la legge regionale "Modifica del testo unificato delle leggi regionali n. 31 del 5.11.82 e n. 33 del 19.11.82", nel testo allegato alla presente delibera e di essa facente parte integrante.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (prof. Nicola Di Cagno)

I CONSIGLIERI SEGRETARI

F.to (avv. Giorgio Bortone-dott. Vito Mariella)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

F.to (dott. Renato Guaccero)

**Consiglio Regionale
della Puglia**

Riesame legge regionale

"Modifica del testo unificato delle leggi regionali n. 31 del 5.11.82 e n. 33 del 19.11.82"

Il Consiglio regionale

ha riesaminato la seguente legge:

Art. 1

Il primo comma dell'art. 3 del Testo Unificato delle leggi regionali nn. 31 e 33 del 5.11.82 e del 19.11.82 è soppresso e sostituito dal seguente:

"Il personale attualmente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso i CIAPI di Bari e Foggia, che sia stato assunto in data non posteriore all'1.7.1979, è inquadrato, a domanda, previo superamento di una prova concorsuale consistente in un esame colloquio, nel ruolo unico regionale".

Il terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo comma dello stesso articolo sono soppressi e, nell'ordine, sostituiti dai seguenti:

- "L'esame colloquio si svolgerà dinanzi ad una Commissione presieduta dall'Assessore al Personale e composta da: esperto designato dall'Assessore al Personale; esperto designato dallo Assessore alla Formazione Professionale; esperto designato dall'Assessore all'Industria; un esperto designato dalle tre Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative del personale regionale. Le funzioni di segretario saranno svolte da unità del Settore Personale appartenente all'ottava qualifica funzionale".

**Consiglio Regionale
della Puglia**

- "L'esame colloquio si svolgerà, in relazione alle qualifiche funzionali d'inquadramento, con programmi differenziati".
- "Con deliberazione della Giunta regionale sarà costituita la Commissione e saranno fissati i programmi".
- "L'inquadramento, superato l'esame colloquio, va effettuato nelle qualifiche funzionali regionali di cui alla legge regionale n. 26 del 9.5.84 secondo l'allegata tabella A di comparazione".
- "Le posizioni di provenienza presso i CIAPI, previste nella stessa tabella di equiparazione, debbono risultare, da atti formali applicativi di Contratto di lavoro del CIAPI, alla data del 21.4.80".
- "Sono fatti salvi eventuali diritti del personale acquisiti dopo tale data per sentenze esecutive della Magistratura o per transazioni giudiziali o attribuiti con atti formali della Giunta o del Consiglio regionale".

L'ultimo comma dell'art. 3 del Testo Unificato delle LL.RR. nn. 31 e 33 del 5.11.82 e del 19.11.82 è soppresso e sostituito dal seguente:

"L'inquadramento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello dell'approvazione della graduatoria da parte della Giunta regionale; ai fini giuridici, la decorrenza è fissata al 1° gennaio 1984".

(approvato all'unanimità)

**Consiglio Regionale
della Puglia**

Art. 2

Gli incrementi dei posti nei livelli della L.R. 13.3.80, n. 16, di cui all'art. 5 del Testo Unificato, si intendono riferiti alle corrispondenti qualifiche funzionali della L.R. 9.5.84 n. 26.

(approvato all'unanimità)

**Consiglio Regionale
della Puglia**

Art. 3

L'articolo 6 del Testo Unificato delle leggi regionali nn. 31 e 33 del 1982 è soppresso e sostituito dal seguente:

"Il personale proveniente dai CIAPI di Bari e Foggia ed inquadrato nel ruolo regionale avrà diritto al trattamento economico iniziale di qualifica previsto dalla legge regionale 9.5.1984, n. 26.

Avrà anche diritto al salario di anzianità di cui all'articolo 31 della stessa legge regionale 9.5.1984, n. 26 a partire dalle date ivi previste ed al riequilibrio delle anzianità di cui all'art. 37 della stessa legge.

Allo stesso personale sarà conservata, come assegno personale pensionabile riassorbibile secondo le modalità previste per i dipendenti statali, la eventuale differenza tra il trattamento economico maturato alla data di inquadramento e quello spettante in applicazione del comma precedente".

(approvato all'unanimità)

regionale
uglia

Consigliere Permanente
(fori Generali)

TABELLA "A" DI COMPARAZIONE

POSIZIONI DI PROVENIENZA CIAPI	QUALIFICHE FUNZIONALI L.R. 26 DEL 9/5/1984	Tot.
- Direttore Coordinatore n.1 - Capo Servizio (Responsabile di Unità organica complessa) n.4	I ^a qualifica funzionale direzionale	5
- Capo Ufficio (Responsabile di Unità semplice) n.7 - Capo Settore (Responsabile di Unità organica semplice) n.2	VIII ^a qualifica funzionale	9
- Insegnante n.59	VII ^a qualifica funzionale	59
- Impiegato di concetto n.17 - Assistente Sociale n. 1 - Insegnante n. 0	VI ^a qualifica funzionale	18
- Impiegato esecutivo n. 4 - Dattilografo n. 4 - Infermiere n. 1 - Magazziniere n. 1 - Manutentore tecnico n. 1	IV ^a qualifica funzionale	11
- Autista I ^a classe n. 4 - Addetto taglio materiali n. 1 - Custode centralinista di apparati complessi n. 3 - Addetto toforiproduzione n. 1 - Autista fattorino n. 1	III ^a qualifica funzionale	10
- Custode n. 1 - Bidello n. 6	II ^a qualifica funzionale	7

Art. 4

Sono abrogate le norme in contrasto da quanto stabilito nei precedenti articoli.

(approvato all'unanimità)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (prof. Nicola Di Cagno)

I CONSIGLIERI SEGRETARI

F.to (avv. Giorgio Bortone-dott. Vito Mariella)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

F.to (dott. Renato Guaccero)